

Procedimento 6715/96 mod. CC

Spett.

Procura della Repubblica

TREVISO

Montebelluna, 29.12.1999

Ill.mo Sig. Procuratore dott. Gianfranco Candiani.

In data 26.10.99 ho ricevuto per posta la Sua lettera raccomandata del 18 ottobre 1999 e La ringrazio per la celerità: nel merito, mi sembra che Ella su alcuni punti sia stata male informata; accolgo comunque la Sua osservazione sulla mancanza di prove come implicito invito a fornirle, ciò che mi accingo a fare con la presente, scusandomi se per questo motivo dovrò alquanto dilungarmi.

Innanzitutto debbo precisare che nell'esposto depositato il 18.12.1997 non ho opinato che i nastri fossero stati manipolati prima della "irrituale" consegna alla controparte. Ho invece sostenuto che manipolazioni erano già avvenute direttamente sul computer (quindi non sui nastri), prima che la copia sui nastri fosse effettuata e che pertanto questi, anche quando erano ancora integri, contenevano dei dati già compromessi. Ciò viene confermato dalla stessa controparte che con lettera raccomandata del 21.11.89 mi informava di aver commissionato una verifica sul lavoro svolto (All. 1). Chi ha effettuato tale verifica ha giocoforza interagito con il computer e non potendo conoscere i programmi da me realizzati, anche se animato dalle migliori intenzioni ha sicuramente provocato confusione negli archivi ed altri danni (oggetto di rilievi dell'ing. Ruota nelle sue relazioni).

D'altra parte danneggiare intenzionalmente, in questi casi, è semplicissimo, ad esempio era sufficiente attivare i programmi e spegnere improvvisamente il computer.

La controparte si è rivolta al Tribunale soltanto dopo qualche mese dalla interruzione dei rapporti e certamente dopo il suaccennato accesso dei terzi, ciò legittima la presunzione che l'intervento fosse doloso.

La controparte, nel giustificare le sue contestazioni, ha dichiarato nell (All. 1B) che la fornitura software doveva essere operativa già da giugno-luglio 89; non solo, ha dichiarato che le fatture erano già state acquistate nel mese di agosto (All 1A); la falsità di tale dichiarazione è provata dall'ordine (firmato di pugno dalla Sig.ra Andreon) delle fatture per consegna a fine ottobre, addirittura i moduli bolla sono stati depennati (All 1C). La bolla fiscale di accompagnamento di detti moduli (all 1D) conferma che la consegna è effettivamente avvenuta alla data RICHIESTA dalla Andreon, ben diversa da quella

dichiarata per accreditare il ritardo di consegna addotto a giustificazione della sua rottura del contratto.

Ella si riferisce alla consegna delle cassette come "irrituale". A mio avviso si tratta di un fatto grave, infatti:

- a) Il Giudice dr. Sartorio ha impartito all'ing. Ruota il seguente incarico: "provveda alla copiatura dei programmi predisposti dalla Essedi Studio e Associati sia esistenti presso la ricorrente Andreon Arredamenti, sia giacenti presso la convenuta Essedi, con trasferimento degli stessi, nel CONTRADDITORIO DELLE PARTI, su apposito nastro magnetico";
- b) credo si possa convenire che il contraddittorio fra le parti poteva essere garantito solamente:
  - 1) sigillando le cassette;
  - 2) affidandone la custodia al Tribunale con le istruzioni e precauzioni tali da impedire l'accesso non autorizzato (ma in particolare di una delle parti) ai reperti.

Il punto 1 è stato osservato con diligenza all'epoca: invece, quando il 25.3.96 il sottoscritto gli ha contestato la mancanza dei sigilli sulla cassette presentate dall'ing. Ruota, questi ha addirittura negato che fossero mai esistiti; allorchè costretto da una nuova richiesta del Giudice a dare informazioni non elusive, ha risposto, ammettendo solo implicitamente che i sigilli esistevano, con le seguenti parole: " Anche se il CTU non ricorda le modalità con le quali le cassette sono state a suo tempo sigillate (All. 5) "; la mia lettera raccomandata del 26.3.96 (All 10 ) e la raccomandata r.r. del 11.4.96 (All 11) contestavano la mancanza dei sigilli e pertanto, essendo state deliberatamente ignorate dal perito, è escluso che "non ricordasse" come ha riferito al giudice: il dolo è di assoluta evidenza.

In merito al punto 2, dai registri del Tribunale, ma anche dalla descrizione dello stesso Ruota nella querela del 30.4.99, non risulta traccia delle istruzioni che questi avrebbe dovuto impartire sulle modalità di conservazione dei reperti, onde evitare che la consegna del Giudice potesse, come in effetti avvenne, essere violata. A tale riguardo, all'ing. Ruota deve essere addebitata quantomeno una colpa grave.

La controparte, nel ritirare le cassette, ha violato a sua volta le disposizioni del Giudice che, per sua stessa ammissione (All 3A) conosceva molto bene. L'avv. Bonotto comunica agli inquirenti che i reperti sono stati ritirati a sua insaputa e per errore, evidentemente da una sua impiegata.

Precisi riscontri dimostrano invece il dolo:

- a) la impiegata ha firmato per il ritiro delle tre cassette, non del fascicolo (da sole pesano 800 grammi, quindi sono un oggetto inconfondibile);
- b) gli inquirenti riferiscono che la firma nel registro è illeggibile e che pertanto non poteva essere individuato il responsabile: certamente ciò vale per gli inquirenti ma non è attendibile che nell'ambito dello Studio Bonotto tale firma illeggibile non permettesse di individuare chi la aveva posta; nella ipotesi che la firma illeggibile fosse volutamente diversa da quella usuale, e quindi irricognoscibile anche ai colleghi, credo non vi possa essere indizio di dolo più significativo;
- c) all'epoca del ritiro dei reperti (1991) non vi è alcuna attività nella causa civile che spieghi l'iniziativa di ritirare qualcosa dal Tribunale;

- d) l'avv. Bonotto dichiara che le cassette sono rimaste custodite nel suo armadio per 5 anni, senza essere da lui notate o toccate; almeno in occasione della udienza del 1993?, ci si sarebbe dovuti accorgere che i reperti custoditi non competevano e, quindi restituirli;
- e) tutti questi sono dei semplici indizi, pur gravi e concordanti, che tuttavia confermano quella che deve essere un ben preciso assunto, che dovrebbe valere anche per l'avv.to Bonotto, cioè che ciascuno è responsabile di ciò che detiene;
- f) gli inquirenti hanno attribuito credibilità alle giustificazioni dell'avv. Bonotto; evidentemente è sfuggito loro un particolare molto importante: il Cancelliere afferma che lo studio Bonotto ha restituito le cassette solo qualche giorno dopo la richiesta telefonica di restituzione (All 12); in proposito è persino intuitivo assumere che ben poca importanza può avere qualche giorno in più, rispetto ai 5 anni di indebita detenzione, ma questo ragionamento vale unicamente se NON sono credute le giustificazioni di Bonotto; se invece si assumono per buone le suddette giustificazioni, la ulteriore detenzione è priva di ogni scusante, quindi deliberata e dolosa; l'una tesi esclude l'altra e la conseguenza è che il dolo sussiste in ogni caso; è evidentemente a quell'ultimo periodo di illecita detenzione che deve ragionevolmente essere fatta risalire la manipolazione delle cassette (provata, come vedremo nel seguito della presente, senza ombra di dubbio); se il movente, come presumo, era quello di cancellare le tracce della manipolazione avvenuta direttamente nel computer, anteriormente alla azione giudiziaria e peritale (come dettagliatamente descritto nella mia querela del 7.7.99), non vi era ragione di intervenire sulle cassette illecitamente detenute, se non nella imminenza di una restituzione imprevista (lo stesso Ruota riferisce che solo dopo lunghe ricerche e fortunatamente sono state trovate le tracce che hanno permesso di risalire a Bonotto); un ulteriore movente per la detenzione delle cassette era anche quello di impedire la perizia del 1996, RICHIESTA da parte ESSEDI, puntando tutto sugli accertamenti della perizia del 1990 (già inquinata, pur senza responsabilità di Ruota in questo caso, dall'intervento di terzi del 1989).

Fino a questo punto sono imputabili a Ruota solo colpe (in particolare in relazione al deposito delle cassette presso il Tribunale): dal momento in cui sono state reperite le cassette presso la controparte, inizia un comportamento caratterizzato da una nutrita serie di eventi di natura dolosa.

E' da premettere che prima di sapere della scomparsa delle cassette, avevo molto insistito con Ruota per effettuare la perizia sul mio portatile, usando sia i programmi che gli archivi di provenienza ESSEDI (ciò avrebbe evitato ogni problema di travaso dei dati); il mio scopo era sottrarmi alle manipolazioni avvenute nel 1989, delle quali tuttavia non possedevo prove sufficienti per poterle denunciare. Ruota fu irremovibile nella sua decisione che la perizia si dovesse svolgere presso la Andreon e sul computer originale.

La mia raccomandata del 5.3.96 (All 8) mette in evidenza alcune stranezze nei comportamenti di controparte e di Ruota:

- 1) la Andreon comincia ad accampare delle scuse per evitare che la perizia si svolgesse presso di lei;
- 2) Ruota non accenna alla circostanza, sicuramente non irrilevante, che le cassette erano state trovate in possesso di controparte.

Con sua del 12.3.96 (All 9) Ruota convoca ufficialmente i periti per le operazioni peritali sulle cassette da effettuarsi in data 25.3.96 presso la SEDE ANDREON.

Poichè la perizia è invece iniziata alla data prevista ma non più presso la Andreon, bensì negli uffici di Ruota, è evidentemente intervenuto un contatto irrituale con la Andreon che ha fatto modificare parere a Ruota. Io ho aderito allo spostamento di sede senza oppormi, ritenendo che la mia precedente richiesta fosse almeno in parte accolta.

Fu solo alla presentazione delle cassette da parte di Ruota che iniziò la mia netta contrapposizione nei confronti del CTU: contestai lo stato delle cassette e la mancanza dei sigilli e fu solo a questo punto ed a sua giustificazione che egli si decise a comunicarmi che erano state detenute per 5 anni da controparte. In particolare, riguardo ai sigilli, sostenne che non erano mai esistiti e che tutto era regolare.

Il giorno successivo confermai le mie contestazioni al CTU a mezzo lettera raccomandata (All 10). L'11.4.96 ribadii ulteriormente le mie valutazioni sulle cassette con raccomandata R.R. (All 11).

Quanto appena descritto permette di mettere in evidenza i seguenti punti:

- 1) la dichiarazione contenuta nella terza relazione di Ruota (in risposta al preciso quesito del Giudice) "non ricorda..."(All 5), è sicuramente falsa: come faceva a non ricordare se la mancanza dei sigilli gli era stata contestata proprio nel momento in cui si sarebbero dovuti togliere (all'inizio della disamina delle cassette, alla presenza dei periti di parte?)
- 2) a descrizione delle cassette, nella succitata relazione, conferma che le cassette presentate in perizia erano due e che il loro contenuto (All 5) era differente da quello descritto nella relazione del 1990 e confermato nella querela di Ruota del 30.4.99; perciò quanto il sottoscritto aveva osservato il 25.3.96 e ribadito con le successive raccomandate trova conferma nella dichiarazione dello stesso CTU
- 3) la descrizione del numero (2) e del contenuto delle cassette presentate ed utilizzate in perizia è stato ripetuto dal CTU anche agli inquirenti (All 7B)
- 4) falsa è invece la dichiarazione, sia nelle relazioni che agli inquirenti, che le cassette fossero due sin dall'inizio e che non vi fossero indizi di manipolazione; cioè FALSA è la dichiarazione su cui è fondata l'intera relazione del CTU sulla perizia del 1996;
- 5) nella relazione del 1990 risulta infatti che il contenuto di ciascuna delle tre cassette copiate non coincideva con quello delle cassette presentate in perizia e ciò indica che i dati sono stati addirittura travasati fra una cassetta e l'altra ed è indice di una manipolazione macroscopica e maldestra, fatta nel 1996, nei giorni in cui la controparte, pur consapevole di essere stata scoperta, ha continuato a detenere le cassette (da notare che in alcuni giorni degli esperti avrebbero potuto realizzare anche quella manipolazione definita come difficile ma possibile da Ruota - All 7C); la tolleranza di Ruota verso questa ulteriore detenzione illecita, comporta quantomeno una colpa grave, in quanto era lui che doveva far rispettare le prescrizioni del Giudice;
- 6) i registri del Tribunale attestano che la segretaria di Ruota ha firmato nel 1996 per il ritiro di tre cassette: la circostanza che egli, a distanza di pochi giorni, ne abbia presentate in perizia solo due lascia immaginare quale doveva essere lo stato della terza cassetta; evidentemente non si è accorto che anche le due presentate avrebbero potuto fornire la prova certa della avvenuta manipolazione;

- 7) con lettera raccomandata R.R. del 14.4.99 il sottoscritto invitava Ruota a rimediare alle malefatte, sottoponendogli le prove della manipolazione e, quindi, della falsità e dolosità della sua perizia; ciò provocò la reazione di Ruota attraverso la sua querela del 30.4.99, nella quale tuttavia egli, incurante di smentire ciò che aveva molte volte e decisamente sostenuto dal 1996 in poi, ammette finalmente che il numero delle cassette copiate nel 1990 ed il loro contenuto non coincideva con le cassette presentate ed utilizzate in perizia; pertanto tutte le contestazioni del sottoscritto, verbali ma ripetute con lettere raccomandate, trovavano riscontro;
- 8) tutto quanto sopra, smentisce la presentazione dei fatti contenuta nella querela di Ruota, ove lascia intendere (ovvero sembra lasciar intendere, in quanto per antico vezzo si esprime in maniera meno precisa e compromettente possibile) che la mia raccomandata del 1999 fosse inaspettata; oltre alle mie raccomandate del 1996, le stesse indagini del 1997 erano segno inequivocabile delle mie contestazioni;
- 9) tanto per non perdere l'abitudine, Ruota dichiara il falso anche quando, nella sua succitata querela, così afferma: "Si precisa che per scrupolo e ad abundantiam venne eseguita una terza cassetta di back up presso la ditta Andreon utilizzatrice del programma, e sul nastro magnetico venne riportato tutto il contenuto del programma non solo la parte relativa la gestione e la contabilità; di tal che complessivamente vennero effettuate due copie di back up necessarie al confronto dei dati e dei programmi in contestazione, più una terza copia di riserva relativa a tutto il contenuto del disco della Andreon". Nella relazione del 1990 esiste l'elenco del contenuto della cassetta 1: contiene solo programmi, non dati; pertanto i dati potevano essere estratti solo dalla cassetta 2 (che conteneva l'intero disco); necessariamente, quindi, nella perizia del '96 è stato usato almeno in parte la cassetta che conteneva l'intero disco, pertanto nel 1999 Ruota contraddice in pieno quanto aveva asserito nel 1996 ma anche, in parte, quanto asserito nella relazione del 1990; per "copia dell'intero disco " si deve intendere la "copia fisica" di cui si trova riscontro nella fattura della UCS (all 14), la quale era quella principale, che la UCS aveva l'incarico di travasare nel computer Andreon, come descritto nella fattura; lo stesso CTU (all 15) indica che è stata riprodotta nel 1996 la situazione completa (programmi e dati); più che altro per completezza, perchè la prova è già acquisita, si deve precisare che per motivi di carattere tecnico, una copia "fisica" è utilizzabile soltanto sul computer ove è stata originata o su uno assolutamente identico; la inettitudine con cui sono stati confusi i contenuti delle cassette attesta che non può essere stato Ruota ad operare, in quanto tecnico, ma bensì la controparte Andreon, che possedeva il computer adatto, di un tipo alquanto poco diffuso; le modalità della veramente semplice manipolazione sono state descritte nel mio esposto del 7.7.99; in definitiva, l'evidente tentativo di Ruota di dare una spiegazione plausibile alla discrasia fra il n. delle cassette in precedenza dichiarate (2) e quello effettivo (3) non regge alla luce di quanto sopra; a parte ciò, è soprattutto il differente contenuto fra le cassette originali e quelle utilizzate che nemmeno ora Ruota può in alcun modo giustificare;
- 10) è evidente come le giustificazioni date da Ruota sulla decisione di effettuare la perizia sul mio portatile siano distorsive della realtà (All 15); altrettanto per quanto concerne la difficoltà per la controparte di manipolare i supporti illecitamente detenuti (All 7C).

Esistono altri elementi di prova di secondaria importanza, che mi sembra superfluo rappresentare: dichiaro la mia disponibilità per fornire ogni integrazione od approfondimento ritenuto necessario, in quanto mi rendo conto che la condotta dei querelati, tutta protesa a confondere le tracce del loro operato, rende il compito alquanto

faticoso. A tal fine, pur ripetendomi, ritengo necessario sottolineare la seguente prova che, anche da sola, è esaustiva:

- IL CTU, NELLA SUA QUERELA, AMMETTE CHE LE CASSETTE PRESENTATE IN PERIZIA ERANO DIVERSE PER NUMERO E CONTENUTO DA QUELLE COPIATE NEL 1990 (diverse per numero perchè dovevano essere 3 e lui ne aveva dichiarate 2, per contenuto perchè la descrizione dei contenuti data nella perizia del '90 e di quella data nella querela del 30.4.99 sono BEN DIVERSE da quella nella risposta del CTU alla richiesta del Giudice di essere preciso e dettagliato sulle cassette -All 5 - che così affermava: LA PRIMA CASSETTA CONTENEVA LA COPIA LOGICA DI TUTTO IL CONTENUTO DELLA DITTA ANDREON; LA SECONDA CONTENEVA TUTTI I PROGRAMMI PRESENTI PRESSO LA DITTA ANDREON AL 30.1.90 E LA VERSIONE DI DETTI PROGRAMMI AGGIORNATA PRESENTI PRESSO ESSEDI STUDIO). Nella mia querela del 7.7.99 sono contenuti anche i precisi elementi di carattere tecnico che, in quanto comunicati a Ruota con la mia raccomandata del 14.4.99, lo hanno indotto a smentire la succitata versione del 1996 (che a suo modo è veritiera perchè, come attestano anche le mie contestazioni del marzo '96 per lettera raccomandata, erano VERAMENTE QUELLE le cassette usate per la perizia).

Poichè le cassette usate in perizia avevano un contenuto diverso da quello copiato, nemmeno nella rettifica del 30.4.99 il CTU trova argomenti che possano anche solo in via ipotetica contrapporsi alla unica verità possibile: cioè la manipolazione.

Mi permetto di osservare che tutte le prove sono di carattere documentale, pertanto non capisco la preoccupazione espressa dal P.M. sulla difficoltà di raccogliere le prove in relazione al tempo trascorso. Altrettanto non condivido l'iniziativa della Sig.ra Stella, la quale sembra essere più realista del re, se ha ritenuto di avocare a se l'esposto del 7.7.99 attribuendo scarsa attendibilità ai suoi contenuti, i quali invece sono i medesimi della mia raccomandata R.R. a Ruota di aprile '99, che hanno provocato le sue rilevanti rettifiche (e quindi implicitamente ritenuti rilevanti). Non oso nemmeno ipotizzare che l'iniziativa della Sig.ra Stella fosse invece motivata proprio dalla consapevolezza che il mio esposto provava le responsabilità del CTU.

Mi sembra che tutto quanto sopra faccia emergere quella perfetta sintonia e coerenza con cui in un arco di tempo quasi decennale, la controparte (la ditta Andreon ed avvocato) ed il CTU hanno ripetutamente SCRITTO il falso. Occorre tener presente al riguardo il ruolo fondamentale che le cassette avevano nella causa in oggetto, così descritto efficacemente dalla controparte (All 3A):

"Per altro verso, il "back up" operato in sede di accertamento tecnico preventivo consentiva una certa tranquillità in quanto i programmi realizzati e forniti alla Andreon non potevano essere ulteriormente manipolati, "corretti" e quindi posti a fronte di pretese economiche."

E' sintomatico che sia proprio l'autore di tali parole ad averle violate così clamorosamente! Ciò che chiedo a codesta Procura è una semplice verifica ed attestazione dei fatti in quanto è per me importante potermi rivolgere con tranquillità e sicurezza alle opportune sedi al fine di ripristinare la verità e dignità professionale e personale ed annullare quanto è stato ordito a mio danno.

La querela a mio carico è per estorsione; il GIP si è riservato di decidere, non tanto su tale reato, che ha escluso (come anche il P.M.), ma su quello di oltraggio a pubblico ufficiale. Pur non conoscendo ancora la decisione del GIP, non ho dubbi sugli esiti di un

eventuale dibattito in quanto NON mi sono espresso con parole intrinsecamente oltraggiose ma soltanto i FATTI CONTESTATI lo sono; è mia convinzione che fosse mio preciso diritto ma anche dovere, nel ruolo di perito di parte, contestare i fatti (veri) in maniera franca e diretta, senza ipocriti giri di parole.

E' proprio il ruolo di pubblico ufficiale, che Ruota non esita a sfruttare a suo vantaggio attraverso la querela, che a mio avviso rende opportuna una approfondita disamina delle prove: si è già smentito, non è detto che, se posto di fronte alle sue precise responsabilità, non si decida a dire finalmente la verità.

In qualità di parte danneggiata, chiedo di conoscere le decisioni che saranno adottate.

In fede  
Sandro Dallavalle

## TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ALLEGATI

All. 1 Stralcio dalla raccomandata inviata il 21.11.89 dalla Andreon ad Essedi: "Qualora, da indagine che abbiamo comisionato, risultassero vizi gravi"

All 1A Stralcio dell'atto, incluso nel fascicolo della causa, nel quale la controparte così recita: "le fatture erano già state acquistate nel mese di agosto ma rimasero inutilizzate e non fu possibile procedere all'acquisto delle bolle perchè non era dimostrato il funzionamento"

All. 1B Stralcio dell'atto, incluso nel fascicolo della causa, nel quale controparte così recita: "In proposito, posto che la fornitura software doveva essere già operativa a partire da Giugno- Luglio 1989"

All 1C Ordine della modulistica (fatture), di pugno della Andreon, nel quale si rileva che la consegna richiesta era fine ottobre (vale a dire che la Andreon prevedeva di iniziare il lavoro in epoca successiva a tale data), non in giugno-luglio, come falsamente dichiarato per accreditare ritardo da parte della fornitrice

All 1D bolla di consegna dei moduli richiesti, alla data prevista e richiesta da Andreon

All 6 Stralcio dalla querela del 30.4.99 di Ruota: "i tre nastri vennero depositati in Cancelleria in uno con l'elaborato peritale". Vale a dire senza le cautele e le istruzioni conseguenti alle raccomandazioni del Giudice sul "contraddittorio delle parti"

All 3A Stralcio dell'atto, incluso nel fascicolo della causa, nel quale controparte così si esprime: "Per altro verso, il "back up" operato in sede di accertamento tecnico preventivo consentiva una certa tranquillità in quanto i programmi realizzati e forniti alla Andreon non potevano essere ulteriormente manipolati, "corretti" e quindi posti a fronte di pretese economiche.

All 7 Lettera del 15.11.96 dell'avv. Bonotto:

[le cassette di "back up" del programma erano state ritirate per errore]

[al momento non ci feci caso e in seguito me ne dimenticai totalmente]

[le cassette erano chiuse nell'armadio ove tenevo la documentazione necessaria per seguire la causa dove rimasero fino alla sua richiesta, senza che - ripeto - nessuno le abbia toccate]

All 8 Raccomandata del 5.3.96 da Essedi a Ruota

All 9 Raccomandata del 12.3.96 da Ruota ad Essedi: convocazione per la disamina dei nastri, dopo il loro recupero, presso la sede ANDREON; nessun cenno su chi aveva detenuto i nastri

All 10 Raccomandata del 26.3.96 da Essedi a Ruota:

"La presente per puntualizzare alcuni argomenti emersi ieri:

1) per quanto concerne la circostanza, da Lei comunicatami, che la ragione per cui i famosi nastri non si trovavano era che erano stati ritirati alcuni anni fa da controparte (ed

infatti mancavano i sigilli con le firme mia, del perito di controparte e Sua) mi lascia del tutto sconcertato"

All 11 Stralcio dalla RACCOMANDATA R.R. dell 11.4.96 da ESSEDI a RUOTA:

[Ritengo del tutto scontato che il mandante sia la Andreon e che il fine illecito (presunto secondo la prassi giudiziaria ed il buon senso) fosse comunque di arrecarmi dei danni. Non mi pento di aver accettato di continuare la indagine sui nastri, nonostante quanto sopra, perchè ha permesso egualmente dei risconti]

[Pertanto Le comunico di non essere più intenzionato a dare dimostrazioni sui programmi contenuti nei nastri]

All 12 Stralcio della relazione del Cancelliere, dr. Roberto Candido:

"interpellato telefonicamente lo studio Manuel, che dopo alcuni giorni le aveva riconsegnate all'Ufficio, da ciò il successivo ritiro da parte dell'incaricata dell'ing. Ruota."

All 5 Stralcio della seconda relazione peritale del 1996:

[La prima cassetta conteneva la copia logica di tutto il contenuto della ditta Andreon; la seconda conteneva tutti i programmi presenti presso la ditta Andreon al 30.1.90 e la versione di detti programmi aggiornata presenti presso essedi Studio. Anche se il CTU non ricorda le modalità con le quali le cassette sono state a suo tempo sigillate è certo di avere seguito scrupolosamente alla lettera quanto richiesto dalla cancelleria del tribunale]

All 14 Fattura UCS informatica, nella quale viene descritto l'incarico ricevuto dal CTU, di eseguire il "RESTORE DELLA COPIA FISICA"

All 15 Stralcio dalla prima relazione peritale del 1996:

[il CTU ha ritenuto opportuno effettuare le prove su un altro computer che permettesse egualmente di ricostruire fedelmente la situazione al tempo dell'interruzione del rapporto. Ciò è stato possibile perchè durante la perizia per accertamento tecnico preventivo erano state fatte delle copie di back-up di tutta la situazione (programmi e dati)]

All 7C Stralcio dalla prima relazione peritale del 1996:

[è dovuto intervenire in tre momenti successivi per essere certi di avere una situazione completa e funzionante.

Così pure si fa presente che non è una impresa facile realizzare una nuova copia di cassette di back up che risulti speculare per modalità e contenuti a una realizzata precedentemente]

All 7B Decreto di archiviazione con annotazione di pugno del GIP Giuliani sulla discrasia fra il numero delle cassette dichiarate da Ruota (2) e quelle dichiarate dal cancelliere (3)